

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2009, n. 10-11729

Casa Famiglia ad accoglienza mista. Requisiti strutturali e gestionali, regime autorizzativo. Revoca D.G.R. n. 24-23032 del 22.2.93.

A relazione degli Assessori Migliasso, Artesio:

Vista la D.G.R. n. 24-23032 del 22/2/1993 con la quale la Giunta Regionale del Piemonte riconosceva la Casa-Famiglia quale presidio socio-assistenziale a carattere sperimentale, allo scopo di rispondere sempre meglio agli effettivi bisogni delle persone con la previsione di servizi capaci di cogliere e soddisfare la domanda espressa, sempre più varia e articolata;

considerato che tali strutture sperimentali avevano l'obiettivo di accogliere persone con caratteristiche diverse, al fine di offrire loro un contesto di vita caratterizzato da un clima di disponibilità affettiva, assicurando, tra l'altro, ospitalità, organizzazione della vita quotidiana di tipo familiare, attività volte alla risocializzazione e al reinserimento sociale, nonché assistenza alle principali funzioni della vita quotidiana;

dato atto che l'attività di sperimentazione condotta negli anni seguenti presso le Case-Famiglia attivate sul territorio della regione ha consentito da un lato di rispondere ad effettive specifiche necessità talvolta emergenti, dall'altro ha evidenziato però l'esigenza di pervenire, a conclusione del processo di sperimentazione, ad un inquadramento a regime delle caratteristiche strutturali e gestionali di tali presidi;

considerato che con D.G.R. n. 41-12003 del 15/3/2004 "Tipologia, requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori" sono state individuate, ai sensi della L.149/2001, le tipologie di strutture per minori fra cui la Casa famiglia per minori, quale Comunità di tipo familiare;

visto che si ritiene necessario riconoscere la Casa famiglia ad accoglienza mista quale presidio socio-assistenziale con le caratteristiche definite nell'Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione;

considerato, pertanto, che si è provveduto all'individuazione dei requisiti gestionali e strutturali delle Casa famiglia ad accoglienza mista (allegato A alla presente deliberazione);

considerato che si è provveduto, inoltre, all'indicazione delle tariffe differenziate per tipologia di utenza accolta (allegato B alla presente deliberazione);

dato atto che ai fini della determinazione delle tariffe si è fatto riferimento ai seguenti criteri:

- tariffe definite da provvedimenti regionali applicate presso strutture che ospitano la stessa tipologia di utenti;
- requisiti gestionali richiesti alla Casa Famiglia ad accoglienza mista rapportati a quelli previsti per le strutture residenziali destinate ad anziani non autosufficienti, disabili e minori;
- tariffe fino ad ora riconosciute e concordate con gli enti che inseriscono gli ospiti presso le Casa Famiglia ad accoglienza mista attualmente autorizzate in **via** sperimentale ai sensi della DGR 24-23032 del 22.2.1993;

considerato che resta inteso che, in ogni caso, le tariffe devono essere compatibili con il carico di personale determinato per ogni singolo P.A.I. (Piano Individualizzato di Assistenza) e devono essere determinate ed accettate prima dell'inserimento di ogni singolo utente nella struttura;

considerato che il Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza (CO.RE.SA) ha espresso parere favorevole nella seduta del 10.2.2009 formulando, nella circostanza, alcune osservazioni alcune delle quali sono state considerate utili nella stesura del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso,

Vista la L. n. 328/2000;

Vista la L.R. n. 1/2004;

Vista la D.G.R. n. 38-16335 del 29.6.1992;

Vista la D.G.R. n. 24-23032 del 22.2.1993;

Vista la D.G.R. n. 41-12003 del 15.3.2004;

Visto il parere favorevole del Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza (CO.RE.SA) espresso nella seduta del 10.2.2009;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di revocare la D.G.R. n. 24-23032 del 22.02.1993 a far data dall'approvazione della presente deliberazione;

- di riconoscere la casa famiglia ad accoglienza mista quale presidio socio-assistenziale avente le caratteristiche indicate nella presente deliberazione;

- di approvare l'Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione, contenente i requisiti strutturali e gestionali relativi alla Casa famiglia ad accoglienza mista;

- di approvare le tariffe della casa famiglia ad accoglienza mista differenziate per tipologia di utenza accolta contenute nell'Allegato B, parte integrante della presente deliberazione;

- di prevedere che la Casa famiglia ad accoglienza mista sia sottoposta al regime autorizzativo e di vigilanza, di cui al combinato disposto degli artt. n. 26 - 27 e 54 della L.R. 1/2004;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato